REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE ☐ **ORIGINALE** ☐ **COPIA**

Numero 18 DEL 17/06/2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'anno **2020** il giorno **DICIASETTE** del mese di **GIUGNO** alle **ore 19.00** e segg. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale

N	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
1	PARATORE	PATRIZIO	Presidente	x	
2	VILLARI	CARMELA	Vice Presidente	x	
3	CERNUTO	SERGIO	Consigliere		x
4	CONTI	ROSARIA MARIA GRAZIA	Consigliere	x	
5	RIOLO	DEMETRIO SALVATORE	Consigliere	x	
6	CUNSOLO	CARMELO	Consigliere	x	
7	MONFORTE	SALVATORE	Consigliere		x
8	ARRIGO	MATTEO	Consigliere	x	
9	SANTANGELO	LAURA	Consigliere	x	
10	MIRABILE	ARMANDO	Consigliere	x	

ASSEGNATI n. 10 IN CARICA n. 10 PRESENTI n. 8

La seduta è pubblica.

Presiede Il Sig. **PARATORE PATRIZIO** nella sua qualità di Presidente .

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa PIRRI GIUSEPPA MARIA**

Partecipa il Sindaco **PENNISI BRUNO,** il Vice sindaco **PENNISI CLELIA,** gli Assessori **PARATORE ANDREA** e **DI COSTA GRAZIA.**

Il Presidente, invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990 n.142, recepito dalla Legge Regionale n.48/1991, sulla proposta della deliberazione:

☐ hanno espresso parere favorevole i responsabili interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

Si passa all'esame del penultimo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto : "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE";

Il Sindaco interviene brevemente per precisare che l'approvazione di questo nuovo regolamento oltre ad essere espressione della necessità di adeguare il regolamento in uso alle normative sopravvenute è principalmente manifestazione della volontà dell'Amministrazione di collocare lo svolgimento del mercato infrasettimanale sul Piano Mercato; si tratta di una modifica epocale che l'Amministrazione comunale si augura verrà accolta con favore dalla cittadinanza, avuto riguardo in particolare alla maggiore sicurezza che conseguirà a tale nuova collazione; per rendere concreto questo giusto intendimento dell'Amministrazione, fondamentale è stato il supporto degli uffici interessati, ovvero dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale, che di concerto, seguendo le indicazioni ricevute dall'esecutivo, hanno provveduto ad individuare nel predetto Piano Mercato un numero massimo di 12 stalli, che si provvederà successivamente ad assegnare, con l'avvertenza che si tratta di un numero massimo, che non sarà possibile aumentare, anche a fronte di un numero superiore di richieste, per evidenti ragioni di sicurezza.

Esaurito l'intervento del Sindaco, il Presidente illustra al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Successivamente il Presidente pone in votazione l'allegata proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile resi, favorevolmente, dai Responsabili interessati.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, con separata votazione, riportante l'unanimità dei consensi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

REGIONE SICILIANA

COMUNE di MOJO ALCANTARA

(Città Metropolitana di Messina)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO	AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	**Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE** Data 17.06.2020 Il Responsabile f.to Canonaco Rosa
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	**Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:** Data..... Il Responsabile:

DATA DELLA SEDUTA	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
17/06/2020	APPROVATA	Silvera

DELIBERAZIONE NUMERO 18	[] Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione [] centrale [] provinciale [] Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari
.....	

PROPOSTA CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche".

VERIFICATA l'effettiva funzionalità dell'attuale collocazione degli stalli del mercato settimanale di Mojo Alcantara che si svolge ogni mercoledì;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire gli spazi da assegnare alla fiera che si svolge, in occasione della Festa in onore al SS. Crocifisso, nell'ultima settimana di settembre di ogni anno, lungo le vie del Paese;

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla redazione di un nuovo regolamento disciplinante l'attività di commercio su aree pubbliche in linea con le previsioni legislative in vigore, quali le LL.RR. nn. 18/95, 2/96 e 38/99;

VISTA il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a tal fine predisposto, composto di n. 44 articoli e n. 2 planimetrie, come allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di Regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella regione Siciliana

P R O P O N E

1. DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", nel testo emendato ed allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale.

2. DI APPROVARE la nuova disposizione degli stalli del mercato di piano Mercato e della Fiera in occasione di festeggiamenti in onore al SS. Crocifisso, come risulta nelle planimetrie allegate al Regolamento sopra citato.

3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento abroga e sostituisce a tutti gli effetti il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 12.02.2001.

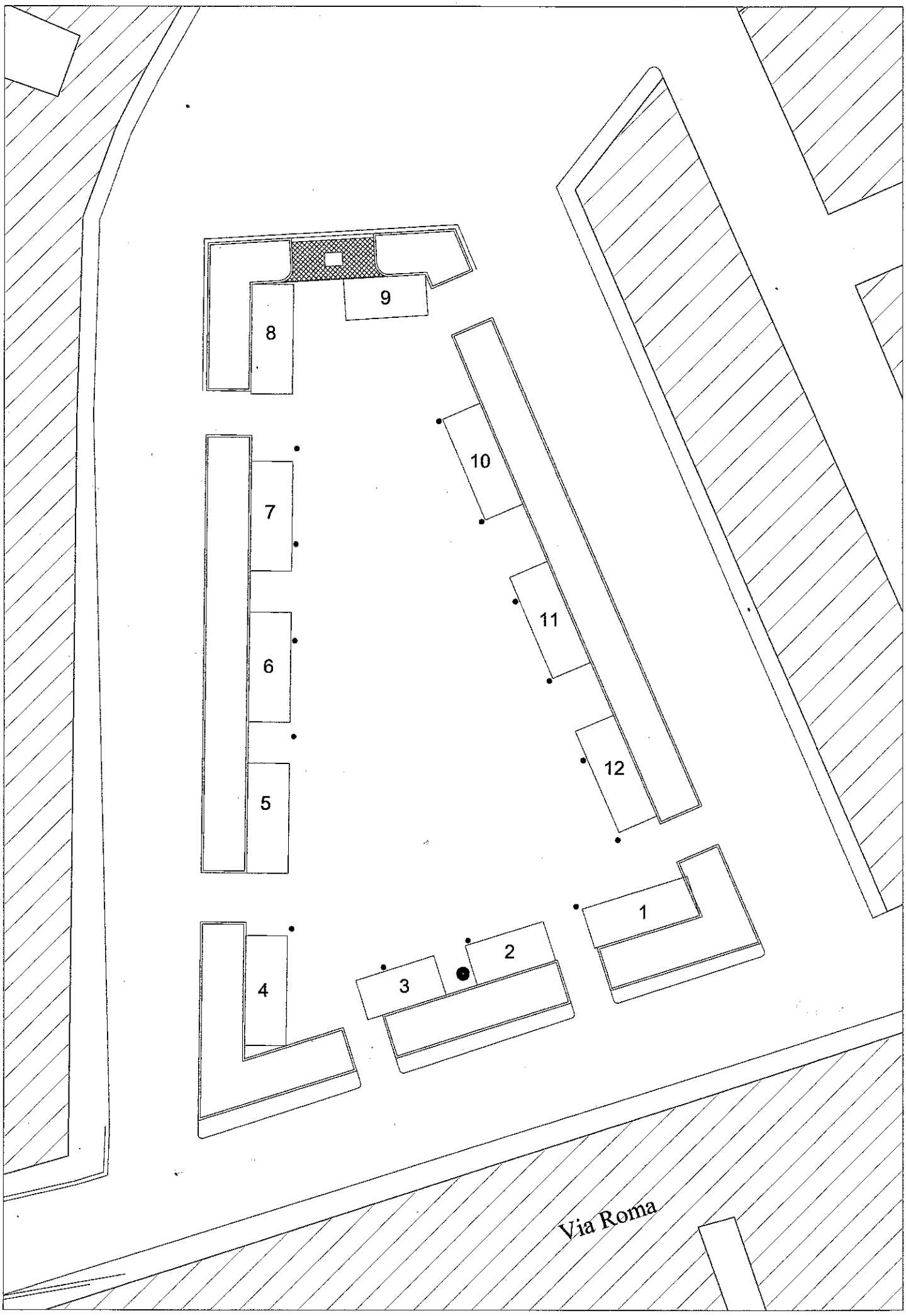
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione amministrazione trasparente ex D.lgs 33/2013 e smi.

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME)

IL SINDACO

Bruno Pennisi



Planimetria Mercato

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to : Paratore Patrizio

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Consigliere Anziano
F.to : Villari Carmela

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☐ E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
D.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ **Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);**

☐ In quanto dichiarata immediatamente esecutiva i (art. 12 comma 2);

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Pirri Giuseppa Maria

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

I N D I C E

Art. 1 Obiettivi e finalità
Art. 2 Disposizioni generali
Art. 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
Art. 4 Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 5 Silenzio – Assenso
Art. 6 Fiere-mercato e/o sagre
Art. 7 Durata di validità delle concessioni. Rinnovo
Art. 8 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 9 Subingresso e cessione dell'autorizzazione
Art. 10 Concessione posteggio
Art. 11 Rappresentanza nell'esercizio del commercio
Art. 12 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
Art. 13 Conservazione del posteggio
Art. 14 Trasferimento per miglioria e scambio consensuale del posteggio
Art. 15 Riserva posteggi produttori agricoli
Art. 16 Caratteristiche posteggi
Art. 17 Limite nella concessione dei posteggi
Art. 18 Dislocazione dei posteggi
Art. 19 Caratteristiche giuridiche della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande
Art. 20 Caratteristiche delle strutture per l'esercizio dell'attività
Art. 21 Esercizio dell'attività del commercio itinerante
Art. 22 Disciplina generale dei mercati
Art. 23 Mercato settimanale per gli ambulanti
Art. 24 Ingresso nei mercati
Art. 25 Obblighi dei venditori
Art. 26 Ulteriori obblighi dei venditori
Art. 27 Contegno dei venditori
Art. 28 Frodi sul peso e sulla qualità
Art. 29 Divieti di vendita
Art. 30 Furti ed incendi
Art. 31 Divisa dei venditori - Tenuta del posteggio
Art. 32 Requisiti igienico- sanitari
Art. 33 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Art. 34 Pagamento tassa occupazione suolo pubblico
Art. 35 Spostamento di luogo e di data dei mercati
Art. 36 Autorizzazione stagionali e temporanee
Art. 37 Coordinamento delle attività e dei progetti
Art. 38 Orario di vendita
Art. 39 Divieti
Art. 40 Vigilanza
Art. 41 Sanzioni
Art. 42 Norma di rinvio
Art. 43 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1
Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Mojo Alcantara secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, L.R. n. 2 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per "*commercio su aree pubbliche"* si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
3. Per "*aree pubbliche"* si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per "*posteggio"* si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività per un periodo di tempo pluriennale anni 10 (L.R. 18/1995 art. 8 comma 9 e circolare n. 6 del 6 aprile 1995 prot. 4754).
5. Per "*fiera locale"* si intende un mercato realizzato su aree concesse temporaneamente per l'esercizio dell'attività di commercio in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe, quali iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

ART. 2
Disposizioni generali

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di suolo pubblico di riferimento, dovrà essere rilasciato dall'ufficio competente, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.
2. L'autorizzazione amministrativa dà diritto ad esercitare l'attività, per mezzo di una struttura (fissa o mobile), all'interno dell'area pubblica di riferimento definita posteggio.
3. Gli Organi Tecnici Comunali provvederanno alla delimitazione dei posteggi indicati sulle tavole planimetriche di riferimento fornite in allegato alla normativa.
4. Tale delimitazione, non ha natura vincolante assoluta, in quanto, la possibilità di farla esattamente coincidere con la citata localizzazione dipende dalla natura dei luoghi dell'area pubblica di riferimento. Inoltre per quanto riguarda le dimensioni del posteggio, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività, occorrerà fare riferimento alle oggettive possibilità esistenti

ART. 3
Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale rinnovabile (L.R. n.18/1995 art. 8, comma 9) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana ***(tipologia A);***
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana ***(tipologia B);***
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante ***(tipologia C).***
d) su aree concesse temporaneamente in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe definita ***fiera locale*** (art. 1 comma 4 lettera f L.R. n.18/1995).

2. L'attività del commercio su aree pubbliche di tipo A e B, è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Mojo Alcantara.
3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo A e B previste a carattere stagionale vengono rilasciate con le medesime procedure delle autorizzazioni annuali per un periodo pluriennale rinnovabile (art. 8 comma 9 L.R. 18/95), al fine di consentire all'imprenditore commerciale di programmare la propria attività, anche con la previsione di congrui investimenti.
4. L'autorizzazione per l'attività di tipo C è rilasciata dal Comune dove risiede l'istante. Il titolare di autorizzazione per il commercio itinerante rilasciata da un altro Comune, per esercitare l'attività in forma itinerante nel Comune di Mojo Alcantara dovrà prendere conoscenza del regolamento comunale. Il rilascio della autorizzazione per il commercio itinerante, sussistendo i requisiti soggettivi del richiedente, è atto dovuto in quanto non soggetto a contingentamento.
5. L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 4
Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, al Dirigente del Comune ove si intende svolgere l'attività.
La stessa domanda, in carta legale, deve essere spedita, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente (comma 11 , art. 3 della L. n. 127/97, recepita con la L.R. n. 23 del 07/09/1998).
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
 a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
 b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/98;
 c) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
 d) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
 e) di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
 f) di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
 g) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.
3. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche ed integrazioni e precisamente:
 a) secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda;
 b) per domande la cui spedizione è avvenuta nella medesima data, quindi in caso di domande concorrenti, sono tali quelle per le quali il numero dei posteggi disponibili è inferiore a quello delle istanze presentate, al fine del rilascio dell'autorizzazione si osserverà il seguente ordine di priorità:
 - mancanza di titolarità di qualsivoglia autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche di tipo A e B;
 - avere già ottenuto autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo dal Comune in anni precedenti, riguardanti l'area oggetto della concorrenza nella disponibilità;
 - maggiore residenza storico-anagrafica nel Comune di Mojo Alcantara;
 - maggior carico familiare ed in caso di parità della maggiore età del richiedente;

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a della Legge Regionale n. 18 del 01/03/1995 è efficace per il solo territorio del Comune di Mojo Alcantara ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive;
5. L' autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera b della Legge Regionale n. 18 del 01/03/1995 è efficace per il solo territorio del Comune di Mojo Alcantara ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive;
6. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c della Legge Regionale n. 18 del 01/03/1955 è rilasciata, dal Dirigente del Settore di competenza del Comune di residenza e di avvio. Così come disposto dalla Circolare n. 5 del 22 ottobre 2010.
7. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
8. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente del Settore Attività Produttive, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, come individuate al successivo art. 6.
9. Il Dirigente del Settore Attività Produttive, che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca ai sensi dell'articolo 8 comma 11° della L.R. n. 18/95, come modificato dalla L.R. n. 2/96.

ART. 5
Silenzio assenso

1. Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.
2. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, le domande si intendono accolte se si riferiscono alle attività di cui all'art. 1 comma 2 lett. c).
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando sia disponibile il posteggio, per il quale è stata presentata la domanda o, in mancanza, un altro il più possibile simile a quello richiesto.

ART. 6
Fiere - Mercato e/o Sagre

1. Ogni anno nel mese di agosto in occasione della Sagra delle Pesche si svolge la fiera nei seguenti luoghi:
 - piano Mercato e via Roma;
2. Ogni anno nel mese di Settembre nell'ultima settimana si svolge la fiera, in concomitanza con i festeggiamenti in onore al SS. Crocifisso, nei seguenti luoghi:
 - Via Roma, Via Madre Chiesa, piano Mercato, Via Torre, Via Giovanni XXIII, Via Dietro Manganelli, Largo Nassyria, Via Marchese di Spedalotto, contrada Ortata e zona Firriato;

3. Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1 della legge, e sono stabilite di volta in volta dall'Amministrazione con il provvedimento di istituzione.
4. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
5. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
6. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dall'Amministrazione secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica. In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "c" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. L'istanza, corredata della copia dell'autorizzazione e di un valido documento di riconoscimento, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di

disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

ART. 7
Durata di validità delle concessioni. Rinnovo

1. Le concessioni per l'esercizio dell'attività (tipo A) e (tipo B), esercitata annualmente, hanno validità pluriennale. La predetta durata vale altresì per le autorizzazioni per l'esercizio quotidiano o settimanale dell'attività esercitata a carattere stagionale.
2. Le concessioni per l'esercizio temporaneo dell'attività hanno durata limitata al periodo dell'evento (sagra, manifestazioni o simili) che costituisce la motivazione per il rilascio delle richieste ed ottenute autorizzazioni.
3. Per il rinnovo della durata di validità di ciascuna tipologia di concessione va presentata apposita istanza al Comune almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione.
4. L'Ufficio Comunale competente, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà predisporre il quadro completo di tutte le concessioni esistenti e dare immediata comunicazione agli interessati della data di scadenza delle concessioni di titolarità.
5. Il rinnovo può essere negato per ragioni di ordine pubblico e/o di interesse pubblico, comunque motivate e contenute nella relativa comunicazione all'interessato. Unitamente al provvedimento di mancato rinnovo dovrà essere indicata da parte dell'Ente la nuova localizzazione all'interno del territorio comunale e, comunque, ad una distanza non superiore a 500 metri lineari dal sito utilizzato in precedenza.
6. Per tutte le concessioni che, alla data di adozione del presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dovessero risultare scadute, è concessa la facoltà di presentare istanza di rinnovo nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla predetta data di adozione.
7. La mancata presentazione dell'istanza comporta la revoca della concessione e della autorizzazione amministrativa corrispondente.
8. Il rinnovo, inoltre, deve essere negato qualora l'operatore commerciale, che utilizzi l'apposito posteggio, non risulti in regola con i pagamenti inerenti il canone dovuto al Comune.

ART. 8
Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Dirigente del Settore Attività Produttive, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile dell'ufficio commercio:

a. Costituisce decadenza dell'autorizzazione:

a) il caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
b) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b. Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:

a) cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio;
b) il caso di decadenza della concessione del posteggio;
c) il caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
d) il caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 3 della L. R. n. 28 del 22/12/1999.

ART. 9
Subingresso e cessione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche è disciplinato dalla legge 11.6.1971, n. 426 e da quanto prescrive l'art. 2556 del C.C. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio è ammesso:

a) per atto "tra vivi" redatto da un notaio regolarmente registrato, o scrittura privata con firma autenticata dal notaio e regolarmente registrata, salvo variazioni di legge;
b) per causa di morte, a favore degli eredi testamentari o legittimi;

3. Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.
4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne una o più. Il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni ed attrezzature, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.
5. E' vietata la cessione a terzi del posteggio se non con l'azienda. In contravvenzione l'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla pretendere.
6. Ai sensi dell'art. 2557 del C.C. viene inibita la presenza per un periodo di cinque anni all'operatore cedente nel medesimo mercato di appartenenza.

ART. 10
Concessione del posteggio

1. Gli operatori che intendono ottenere un posteggio nel mercato, devono presentare domanda, in carta resa legale, diretta al Dirigente del Settore Attività Produttive, per raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, a tal uopo l'ufficio predisporrà apposita modulistica.
2. La concessione del posteggio ha la durata di anni 10 (dieci) e può essere rinnovata su istanza presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza.
3. In seno al mercato settimanale, il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (itineranti) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, ed avviene, ai sensi dell'art.8, comma 7, della L.R. n.18/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi in servizio, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio. Il sorteggio sarà immediatamente sospeso qualora, dovessero verificarsi gravi episodi, prontamente segnalati dal personale addetto al controllo, che possano arrecare turbativa all'ordine pubblico.
4. Ogni anno l'Amministrazione renderà pubblica, tramite affissione all'Albo Pretorio, la disponibilità dei posteggi eventualmente rimasti liberi nei mercati (o per rinuncia o per decadenza o revoca). Gli stessi decorsi ***quarantacinque*** giorni dalla pubblicazione saranno messi a concorso con apposito bando dopo gli eventuali adempimenti previsti dal successivo articolo 14.
5. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base delle graduatorie formulate, per settori omogenei, ed approvate con apposita determina dal Dirigente del Settore Attività Produttive, con i criteri stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel bando medesimo.
6. Le graduatorie di cui al precedente comma hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
7. Avverso le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di che deciderà, entro i successivi 30 giorni, adottando la determina conseguente.
8. La citata determinazione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.
9. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

ART. 11
Rappresentanza nell'esercizio del commercio

1. I commercianti su aree pubbliche possono essere rappresentati da altra persona nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. La persona che assume la rappresentanza deve avere sempre in originale l'autorizzazione amministrativa nel posto di lavoro e mostrarla alla forza pubblica, se richiesta.

ART. 12
Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica.

2. La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione amministrativa anche:

a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle disposizioni generali relative alla concessione dell'area del posteggio;

b) per cessione dell'uso, anche temporaneo, del posteggio assegnato ad altri non avente titolo ad occuparlo;

c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi (tredici giornate per ogni mercato settimanale) nell'arco dell'anno solare, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge della Legge Regionale n. 18 del 01/03/1995. Nei casi di attività stagionale, il periodo di mancato utilizzo senza giustificato motivo, del posteggio assegnato è ridotto in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate nonché le assenze per ferie. Il concessionario del posteggio che debba assentarsi per ferie o altro importante motivo, deve presentare comunicazione all'Ufficio Attività Produttive almeno cinque giorni prima. Il periodo di ferie considerato dall' Amministrazione Comunale è quantificato in quattro settimane, ovvero per quattro edizioni del mercato settimanale. Le giustificazioni delle assenze per malattia (certificazione medica) dovranno pervenire all'Ufficio Attività Produttive entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data dell'assenza, al fine di eliminare comportamenti illegittimi ed assenze di comodo. Le assenze devono essere rilevate da apposito verbale redatto in duplice copia dagli organi preposti alla vigilanza, di cui una copia dovrà essere inviata mensilmente all'Ufficio Attività Produttive.

3. Accertato uno dei motivi indicati al comma precedente la decadenza è immediata e la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, inviata all'operatore, che, entro trenta giorni dal ricevimento, è tenuto a produrre eventuali giustificazioni o memorie difensive.

4. I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

5. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio, senza alcuno indennizzo per il concessionario decaduto. Il Comune eserciterà azione di rivalsa delle spese sostenute a tal fine nei confronti dei concessionari decaduti.

6. La sospensione può avere la durata da un minimo di quattro ad un massimo di otto giornate di mercato e verrà comminata, dietro relazione degli agenti della Polizia Municipale per le violazioni commesse dagli operatori agli articoli 11- 25 - 26 - 27 - 28 – 29 – 31 e 32 nonchè di qualsivoglia violazione al presente regolamento che non sia diversamente sanzionabile dalla legge o da altre leggi specifiche.

7. La recidiva per tre volte nella sospensione, comporta l'adozione del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

8. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di attività stagionali, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto.

9. Periodi di assenza per malattia superiori a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi all'Ufficio Attività Produttive, che provvederà ad informare gli organi preposti alla vigilanza.

10. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.
11. In caso di eliminazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro posteggio di analoga superficie ed ubicato in area per quanto possibile, di gradimento dell'operatore.

ART. 13
Conservazione del posteggio

1. L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. Il posteggio è conservato per:
a) prestazione del servizio militare;
b) gravidanza e puerperio;
c) malattie ed infortuni;
d) ferie non superiori ad un mese per anno solare.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

ART. 14
Trasferimento per miglioria e scambio consensuale del posteggio

1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora assegnati, la richiesta del titolare di altro posteggio di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata della richiesta non risulti essere stato emesso bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi.
2. A tal fine, la domanda verrà esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda; per domande la cui spedizione è avvenuta nella medesima data, quindi in caso di domande concorrenti, al fine del rilascio dell'autorizzazione si osserverà il seguente ordine di priorità:
a) nel caso di concorrenza tra una richiesta di miglioria ed una nuova richiesta ha priorità la miglioria.
b) nel caso di concorrenza tra richieste di miglioria, si applicano i seguenti criteri di priorità:
1) anzianità di autorizzazione amministrativa del posteggio da migliorare;
2) maggior carico familiare;
3) maggior età.
3. La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione dei posti liberi avvenuta ai sensi del comma 4 dell'articolo 10.
4. E' ammesso, da parte degli operatori, lo scambio consensuale di posteggio all'interno di ciascun mercato a condizione che la richiesta venga sottoscritta da entrambi i richiedenti;

ART. 15
Riserva posteggi produttori agricoli

1. In tutti i mercati il 10 % dei posteggi è riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti (art. 8, comma 4, L.R. n. 18/95).
2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, c. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 che rispettano le seguenti condizioni:
a) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. L'attività' di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

4. Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

5. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione.

6. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio per mercato.

7. L'Ufficio Attività Produttive può disporre su segnalazione della Polizia Municipale, tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a verificare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

ART. 16
Caratteristiche posteggi

1. Ciascun posteggio è delimitato da uno spazio di ml. 1,00 circa per consentire il passaggio agli operatori e agli utenti.

2. Il tendone di copertura del banco vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a ml. 2,20 e non superiore a ml. 3,00.

3. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore.

4. I posteggi hanno una dimensione e una superficie come definite, per ciascun mercato, nelle planimetrie di seguito elencate, che si allegano al presente Regolamento formandone parte integrante e sostanziale, tale da consentire l'utilizzo anche degli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

ART. 17
Limite nella concessione dei posteggi

1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

2. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della l.r. n. 18/95, non si applica:

a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della l.r. 18/95, erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;

b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

3. Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità, di legge in genere.

4. Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che abbia trasferito la propria autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posto assegnato non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.

5. La concessione, a giudizio insindacabile potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.
6. Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'Ufficio Attività Produttive secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio ai mercati, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio ai mercati.

ART. 18
Dislocazione dei posteggi

1. Nell'ambito dei mercati settimanali o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Dirigente Attività Produttive secondo quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 18/95, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi.

ART. 19
Caratteristiche giuridiche della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande

1. La vendita di alimenti e bevande si ha quando il relativo consumo da parte del cliente avviene senza l'utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, ecc.). Per tale tipo di attività, la struttura mobile all'interno della quale avviene la preparazione degli alimenti e/o la mescita, deve naturalmente rispettare tutti i requisiti igienici stabiliti dalla legge in vigore.
2. La somministrazione di alimenti e bevande si ha invece quando l'operatore commerciale può effettuare oltre alla preparazione degli alimenti e/o bevande, anche il relativo servizio di somministrazione. In questo caso, per l'esercizio dell'attività indicata occorre utilizzare una struttura fissa, che dovrà soddisfare tutti i relativi requisiti stabiliti dalle norme del presente Regolamento nonché essere fornita della relativa certificazione sanitaria rilasciata dall'Organo competente.

ART. 20
Caratteristiche delle strutture per l'esercizio dell'attività

1. Le strutture non mobili, utilizzate dagli operatori commerciali, devono essere realizzate in maniera tale da poter essere rimosse senza essere abbattute.
2. L'esercizio dell'attività, vincolato alla realizzazione di particolari strutture (chioschi), previste nel caso di esercizio quotidiano riguarda:

- **a)** la vendita di generi di ortofrutta;
- **b)** la somministrazione di alimenti e bevande;
- **c)** la vendita di fiori ed articoli cimiteriali .

3. In ciascun posteggio di qualsivoglia area, fermo restando il rispetto delle norme di viabilità, qualora si renda necessario un adeguamento alle norme igienico-sanitarie, è consentito un ampliamento della superficie fino ad un massimo del 15% (quindici per cento) in più rispetto alla superficie stabilita.
4. La presente disciplina si applica sia nei confronti degli attuali titolari di autorizzazioni amministrative che da parte di coloro che dovessero ottenere dette autorizzazioni in data successiva all'adozione del presente Regolamento.
5. La Giunta Municipale, emanerà una delibera che dovrà prevedere le strutture-tipo di cui al precedente comma 2, prevedendo, altresì, tutti gli aspetti edilizi, costruttivi, i materiali da utilizzare, la colorazione, l'ampiezza dell'area che l'impianto potrà occupare e quant'altro previsto dalle vigenti norme.

ART. 21
Esercizio dell'attività del commercio itinerante

1. L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusta art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/95.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n ° 18 e il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più sessanta minuti al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro non meno di duecento metri.

3. Non è consentito all'operatore:

a) disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

b) sostare in prossimità di crocevia ed arrecare intralcio alla circolazione.

4. Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426 come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L.R. 28/99.

5. Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

6. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

7. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

8. Nelle giornate di mercato previste secondo la normativa comunale, all'interno delle differenti aree del territorio, non può essere svolta ad una distanza inferiore a ml 250 (duecentocinquanta) dalla linea continua che perimetra l'area in cui è previsto lo svolgimento delle relative operazioni di vendita.

9. Il commercio itinerante è, altresì, vietato in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti senza intralciare la sede di scorrimento ed in tutte le arterie ad intenso traffico veicolare.

ART. 22
Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati di minuta vendita sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle Ordinanze del Sindaco ed alle direttive impartite dalla Polizia Municipale, dagli organi sanitari, e comunque dal personale incaricato della vigilanza dei mercati per quanto riguarda la disciplina, la commercialità delle derrate, l'ordine e la pulizia dei mercati stessi, in osservanza ed in esecuzione delle norme vigenti in materia.

2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di Polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.

3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di Polizia di cui sopra è demandata all'A.S.P..

4. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

5. Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato, i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi subito dopo l'uso, dell'area di mercato.

6. E' altresì vietato depositare rifiuti presso il posteggio e/o comunque ingombrare lo spazio ad esso adiacente.

7. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

8. Nei mercati è vietato turbare l'ordine e la disciplina dei mercati stessi.

9. E' vietato l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di ampliamento di qualsiasi tipo, fatto salvo l'uso di dischi, musicassette, C.D. e similari sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
10. Il mercato settimanale degli ambulanti, si svolge nella giornata del MERCOLEDI' sulle aree pubbliche stabilite.

ART. 23
Mercato settimanale per gli ambulanti

1. Il mercato settimanale, si svolge nella giornata del MERCOLEDI', lungo tutto il tratto del piano Mercato.
2. Il mercato settimanale non si svolge qualora la giornata designata coincida con una delle seguenti festività: 1° e 6 Gennaio, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre;
3. Il mercato settimanale è suddiviso in settori merceologici, così come di seguito indicati:
a) alimentare
b) non alimentare
c) produttori agricoli
4. L'orario del mercato settimanale ha inizio alle ore 8:00 e cessa alle ore 13:00. Entro le ore 14:00 i posteggi devono essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti, da raccogliere a cura dell'occupante negli appositi contenitori;
5. Nel mercato è consentito la sosta dei veicoli, di proprietà dei venditori, a condizione che rientrino nel posteggio assegnato;
6. I commercianti non possono bandizzare la merce anche tramite uso di amplificatori o megafoni di qualsiasi tipo.

ART. 24
Ingresso nei mercati

1. I concessionari ed i coadiutori possono accedere nei mercati un'ora prima dell'apertura al pubblico e trattenersi fino ad un'ora dopo la cessazione delle vendite per le operazioni di sgombro e pulizia.

ART. 25
Obblighi dei venditori

1. I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
2. I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei consumatori e degli altri esercenti.
3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.
4. I venditori sono tenuti a:
a) mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, pena la sospensione da un mese a dodici mesi, altresì la revoca definitiva;
b) rispettare gli orari di vendita.
5. La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere scritto in modo chiaro e leggibile, bene esposto alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.
6. I venditori di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.
7. Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità superiore.
8. E' fatto assoluto divieto agli operatori del mercato far maneggiare agli acquirenti le merci che non sono lavabili o suscettibili di cottura.

ART. 26
Ulteriori obblighi dei venditori

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

a) concessione del posteggio debitamente registrata;
b) autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
c) ricevuta di pagamento della COSAP.

ART. 27
Contegno dei venditori

1. Nell'attività di vendita devono essere usati da parte dei venditori modi cortesi verso il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.
2. E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel mercato.
3. E' vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intromettersi, senza richiesta di parte, durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazione di prezzi.

ART. 28
Frodi sul peso e sulla qualità

1. Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella qualità che nella quantità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalle normative.

ART. 29
Divieti di vendita

1. Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme igienico sanitarie, si intendono posti in vendita i prodotti che trovasi nell'area di posteggio.
2. Non possono essere venduti e posti in vendita prodotti non contemplati dall'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
3. I prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.
4. Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

ART. 30
Furti ed incendi

1. Il Comune non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei mercati.

ART. 31
Divisa dei venditori – Tenuta del posteggio

1. I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti, e possibilmente avere un camice. Chi vende salumi, carni, formaggi, pasta e simili prodotti alimentari deve indossare un camice bianco sempre pulito.
2. Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori, etc... debbono essere sempre pulite.
3. E' vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivi odori e di esalazioni nocive.

ART. 32
Requisiti igienico-sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igieniche-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. È fatto obbligo del rispetto delle Ordinanze Ministeriali e dei Decreti Assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 33
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal Regolamento vigente per la COSAP e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune.
2. Il concessionario del posteggio prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione all'ampiezza del posteggio e alla ubicazione dell'area.
3. La Polizia Municipale ha il compito di verificare e sollecitare il rispetto del pagamento della tariffa vigente.

ART. 34
Pagamento tassa occupazione suolo pubblico

1. Il Comune, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di adozione del Regolamento, provvederà ad una ricognizione completa e puntuale dei pagamenti effettuati da parte degli operatori per l'occupazione dei distinti posteggi.
2. Tale ricognizione dovrà essere, in seguito, effettuata in modo costante e, comunque, ogni sei mesi.
3. A carico degli operatori che dovessero risultare debitori di qualsivoglia somma si provvederà alla relativa notifica con la quale, contestualmente, si comunicherà che l'importo a debito potrà essere saldato nel termine perentorio, massimo, di 1 (uno) anno dalla citata notifica. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o nel numero massimo di 4 (quattro) rate. Il mancato pagamento così come specificato, consentirà al Comune di poter provvedere alla revoca dell'autorizzazione amministrativa già rilasciata.

ART. 35
Spostamento di luogo e di data dei mercati

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
 a) rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
 b) assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
 c) assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
2. Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dalla Giunta Municipale. Dello spostamento di luogo e/o data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della L.R. 18/95.
3. Il Sindaco, per i motivi previsti nel 1° comma, qualora essi siano improrogabili ed urgenti è autorizzato a predisporre lo spostamento temporaneo del mercato o parte di esso, allo scopo, adotta apposito atto con il quale autorizza lo spostamento stesso stabilendone i tempi, le modalità di riassegnazione dei posteggi e quant'altro necessita per la buona riuscita dell'operazione.
4. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto esistenti.
5. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria può anticiparne o posticiparne la data qualora non sia già tra le deroghe di cui godono i commercianti a posto fisso.

ART. 36
Autorizzazioni stagionali e temporanee

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

2. L’autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l’attività di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta Legge.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 a) in coincidenza e nell’ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell’ambito di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 b) quale momento o strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di potere effettuare mercati straordinari.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazione merceologiche, affinché l’esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell’iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all’esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all’articolo successivo.

ART. 37
Coordinamento delle attività e dei progetti

1. La condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:
 a) le finalità dell’iniziativa;
 b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 c) le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
 d) l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

ART. 38
Orario di vendita

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 8, comma 2 e dell’art. 10 della L.R. 01-03-1995, n. 18, il Sindaco stabilisce l’orario di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. I concessionari di posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature 60 minuti prima dell'orario di inizio della vendita.
3. Le attrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.
4. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche sono uniformati agli orari di svolgimento del commercio in sede fissa stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.

ART. 39
Divieti

1. Nell’ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
2. E’ vietato l’ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.
3. I concessionari dei posteggi non potranno:
 a) tenere tende solari eventualmente utilizzate ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;

b) svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
c) fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, C.D., musicassette, e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo;
d) turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
e) tenere materiali infiammabili;
f) accendere e provocare fuochi.

ART. 40
Vigilanza

1. Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertare:
a) l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
b) che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;
c) le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
d) che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.
2. Al predetto organo compete inoltre:
a) la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
c) ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

ART. 41
Sanzioni

1. Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applica la L.R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio previsto dall'occupazione o non rispetti le disposizioni sui tempi di sosta e la distanza compresa tra due soste del commercio itinerante, è punito con la sanzione amministrativa col pagamento di una somma da Euro 258,23 ad Euro 2.582,28 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.032,91.
4. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 ad Euro 2.582,28 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.
5. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 ad Euro 516,46.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.
7. Agli effetti del comma 2 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
8. Agli effetti dei commi 2 e 4 in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini, equivale alla distruzione della merce.

ART. 42

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

ART. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
2. Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione Comunale ed incompatibili con il presente Regolamento.